

Figli naturali e legittimi, com'è cambiata la legge

Come cambiano le regole sulla filiazione dopo le modifiche apportate dal governo al quadro precedente?

Con il D.M. del 12 Luglio 2013 si è giunti all'attesa "parificazione dei figli (ex) naturali con i figli (ex) legittimi. Si è realizzata così l'introduzione del principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, l'eliminazione dei riferimenti normativi ai "figli legittimi" ed ai figli "naturali" e viene introdotto il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo dei genitori.

Riguardo ai diritti propri del figlio, all'articolo 315-bis del codice civile si dice che "il figlio" ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni...". La norma continua: "...Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano...". Tra le novità si segnalano quelle riguardanti il matrimonio putativo a proposito del quale: "Il matrimonio dichiarato nullo perché contratto in malafede da entrambi i coniugi ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto". Viene introdotta nell'ordinamento giuridico la nuova legittimazione attiva

dei nonni: infatti l'art. 317-bis del codice civile come riformato prevede l'azione degli ascendenti davanti al Tribunale dei Minorenni, da promuovere nel caso in cui sia impedito il loro diritto "di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni". Viene riformulata la norma relativa all'ascolto del minore che diviene, di fatto, sempre "obbligatorio" in tutti i procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo che il giudice lo ritenga in contrasto con l'interesse del fanciullo o manifestamente superfluo; nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori in materia di affidamento; quando il giudice debba designare al minore un tutore o debba assumere le decisioni più importanti per la sua cura. Il nuovo art. 38-bis disp. att. c.c. regola l'audizione nelle c.d. "sale di ascolto" (munite di vetro specchio): in mancanza di queste sale, i difensori possono partecipare all'audizione solo se autorizzati dal giudice. Nel caso in cui occorra proporre azione per il reclamo dello stato di figlio qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso distato, il figlio può reclamare uno stato diverso. Per quanto riguarda le c.d. "azioni di stato", l'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche

da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta nel frattempo sentenza di adozione. L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

Se la filiazione nel confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antependolo o sostituendolo al cognome del primo genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome del padre in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Si tratta di novità di un certo rilievo che sicuramente ribaltano le precedenti impostazioni. Sicuramente la scomparsa di ogni differenza di trattamento e di "etichettatura" riguardante i figli rappresenta l'esempio più importante di evoluzione giuridica in tale ambito.

Paola Sculco
avvocato

MULTE

Come funziona lo "sconto-premio" per chi paga subito

Che cos'è lo sconto sul pagamento delle multe introdotto dal Decreto del Fare?

Grazie a un emendamento, approvato in Commissione Trasporti della Camera, il quale modifica l'art. 20 del D.L. 69/013 entra nel decreto del fare la disposizione sullo sconto per le multe pagate subito che prevede che la somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento da cui derivino decurtazioni del punteggio.

Tale riduzione non è applicabile alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Dott.ssa Sara Mazza
Consulente finanziario

SANITA'

Rimborsi minimi se il medico sbaglia e ci nuoce

Come viene risarcito il danno biologico a seguito di sinistro sanitario a norma del Decreto Balduzzi?

Il provvedimento legislativo intitolato "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Decreto Balduzzi) contiene alcune importanti novità in tema di responsabilità sanitaria e quindi di risarcimento. In particolare merita attenzione la norma che stabilisce che "il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138/139 d.l. 7/9/05 n. 209" con ciò agganciandolo ai valori prescritti per gli infortuni stradali.

Con buona pace del dichiarato obiettivo di "un più alto livello di tutela della salute". Rimane poi da risolvere la questione riguardante l'applicazione di tale normativa ai sinistri occorsi prima dell'entrata in vigore del decreto.

Carlo Mursia
Avvocato

LAVORO

Cassa in deroga ecco le categorie ammesse

Quali lavoratori possono beneficiare della cassa integrazione in deroga?

La cassa integrazione in deroga è concessa sulla base di accordi regionali, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori che sono stati licenziati o sospesi dal lavoro a seguito di una situazione di crisi aziendale che non determina la cessazione dell'attività aziendale. Beneficiario dell'intervento della cassa integrazione in deroga i dipendenti di aziende non industriali e pertanto non soggette alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, quali i lavoratori delle aziende artigiane e commerciali compresi gli apprendisti. Il lavoratore deve però poter vantare un'anzianità aziendale di almeno 90 gg alla data di richiesta. L'ammortizzatore sociale garantisce per l'anno 2013 1.038 ore di copertura per i lavoratori a tempo pieno e 699 ore in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale fino a 20 ore settimanali (cfr. Intesa Regionale 21.12.2012). Il pagamento delle giornate di sospensione lavorativa viene successivamente liquidato direttamente dall'Inps al dipendente.

Dott. Marco Buccella
Consulente del lavoro